

Calendario venatorio provinciale ed esclusione della caccia al cinghiale

Cons. Stato, Sez. III 12 aprile 2022, n. 2729 - Veltri, pres. f.f.; Marra, est. - Federazione Italiana Caccia Sezione Provinciale di Sondrio (avv. Bosio) c. Provincia di Sondrio (avv. Pini).

Caccia e pesca - Caccia - Calendario venatorio provinciale - Esclusione della caccia al cinghiale.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, la Federazione Italiana della Caccia, Sezione Provinciale di Sondrio, ha impugnato le delibere nr. 49/2018 e nr. 53/2018 del Presidente della Provincia di Sondrio, portanti il calendario venatorio provinciale per la stagione venatoria 2018 e 2019, oltre alle modifiche al visto calendario.

1.1.- Nei confronti dei provvedimenti impugnati, la parte ricorrente in primo grado ha formulato censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.

2.- Si costituiva la sola Amministrazione Provinciale di Sondrio sostenendo, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ritenere la caccia al cinghiale esclusa dal precedente Piano Faunistico della Provincia di Sondrio del 2011, e deducendo, ancora, carenza di interesse della Federazione ricorrente, sul presupposto della oramai conclusa stagione venatoria.

3.- Con sentenza n. 169/2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul rilievo che *"...la caccia al cinghiale era esclusa, prima ancora che dal gravato provvedimento di adozione del calendario venatorio 2018/2019 - che, peraltro, non prevede l'esclusione espressa della specie in questione - dal Piano Faunistico Venatorio del 2011 (inoppugnato), essendo solo in tale atto espressamente stabilito che "la caccia al Cinghiale è inibita su tutto il territorio provinciale"*.

4. - Avverso tale sentenza ha proposto appello la Federazione Italiana della Caccia – sezione provinciale di Sondrio, deducendo un unico articolato motivo di censura.

4.1. – La medesima ha dedotto, in particolare, che:

- la sentenza di primo grado avrebbe errato nel non considerare che esula, in ogni caso, dalle competenze della Provincia la facoltà di escludere una specie cacciabile;

- alla Provincia di Sondrio sarebbe, infatti, riservata esclusivamente una funzione amministrativa, come specificatamente previsto dalla L.R. 26/93, che riserva all'art. 1 *bis* della vista legge regionale la funzione legislativa alla sola Regione;

- la carenza di competenza provinciale non avrebbe potuto essere, comunque, sanata tramite l'adozione di un piano faunistico venatorio, non essendo tale strumento di pianificazione idoneo a derogare all'elenco delle specie cacciabili.

5. - La Provincia di Sondrio si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnativa.

5.1 - Le parti hanno depositato memorie difensive a sostegno delle rispettive tesi.

Nell'udienza pubblica del 24 marzo 2022 l'appello è stato trattenuto in decisione.

6. - L'appello di Federazione Italiana Caccia Sezione Provinciale di Sondrio è infondato e va, dunque, respinto.

7. - Con l'unico articolato motivo l'odierna appellante, Federazione Italiana Caccia – sezione di Sondrio, contesta anzitutto la dichiarata inammissibilità del ricorso erroneamente statuita dal primo giudice; nel merito, lamenta la violazione della normativa anche statale, non rilevata dal Tribunale nella parte in cui la Provincia appellata ha espressamente escluso - con il gravato calendario venatorio – il cinghiale tra le specie cacciabili.

8. - Il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, a suo avviso, il gravame proposto era stato rivolto essenzialmente contro il provvedimento di adozione dell'ultimo calendario venatorio relativo alla stagione 2018/2019 e, non già, avverso il visto atto presupposto del 2011, con la conseguenza che la Federazione interessata non ne avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dall'eventuale accoglimento dell'impugnativa.

8.1 - La conclusione cui è pervenuto il primo giudice è immune da censure, dovendosi pienamente condividere i rilievi formulati in base ai quali l'esclusione del cinghiale dalle specie cacciabili dagli esercenti l'attività venatoria trae origine da epoca risalente e non dal gravato provvedimento riguardante l'ultimo calendario di una stagione venatoria oramai come detto giunta a scadenza.

9. - L'appello è infondato in ogni caso anche nel merito.

9.1. - Osserva anzitutto il Collegio che la lettura dell'*infra* quadro normativo di riferimento, cui ha fatto richiamo la stessa Federazione appellante, induce a ritenere che l'attività venatoria, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, ben possa essere limitata a fronte dell'attuazione di piani di controllo provinciali indirizzati a risolvere le problematiche connesse all'espansione selvatica di talune specie tra cui come, nel caso all'esame, l'esclusione del cinghiale dal calendario venatorio.



9.2 - L'art. 19 della legge n. 157/1992 non esclude, invero, che le amministrazioni provinciali per mezzo delle guardie venatorie passano, di ricalzo, attuare i piani di abbattimento predisposti dalle Regioni nell'esercizio del controllo della specie "fauna selvatica".

Ed ancora, lo stesso legislatore nazionale ha previsto in tale previsione normativa che ... *"le Regioni ... potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio"*. Analogamente, sul piano normativo regionale, l'art. 41 della L. r. Lombardia n. 26/1993, dispone che: *la Regione e, la provincia di Sondrio nel relativo territorio, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico provvedono al controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone in cui è vietata la caccia; ... il controllo viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici... qualora l'istituto o l'osservatorio verifichino l'efficacia dei predetti metodi la regione la provincia di Sondrio per il relativo territorio predispongono piani di abbattimento;*

La L. R. n. 19/2017 ha, poi, previsto, proprio per la tutela delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti, una zonizzazione del territorio *agro pastorale* regionale i.) in aree idonee in cui la presenza del cinghiale è *ammessa*; ii) in aree non idonee in cui la presenza della specie *non è ammessa*, prevedendo ancora la possibilità che la Giunta, sentita la provincia di Sondrio e l'Ispra, *delibera le modalità di gestione del cinghiale sul territorio*.

9.3 - D'altro canto, la delibera di giunta regionale del 28 giugno 2018, n. 273, in attuazione della vista legge regionale n. 19, ha individuato la provincia di Sondrio come area *non idonea* in cui, quindi, deve essere effettuato il controllo della specie in questione.

10. - Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche appare, dunque, non illegittimo l'operato della Provincia appellata, pienamente aderente, alle suesposte previsioni normative, là dove mediante l'adozione del Piano Faunistico Venatorio del 2011, ha del tutto ragionevolmente escluso i cinghiali dalle specie cacciabili.

11. - In conclusione, per i suesposti motivi, l'appello va respinto e, per l'effetto, in conferma della sentenza di primo grado va respinto il ricorso di primo grado.

12. - Le spese del grado di appello possono compensarsi tra le parti tenuto conto della particolarità e novità della fattispecie.

(Omissis)